



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 23 "DI CASTELLO DELL'ACQUA" - ORDINANZA DI CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE A FASCE ORARIE, IN VARI TRATTI COMPRESI TRA IL KM 0+850 E IL KM 3+050, IN COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

ORDINANZA N. 40

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- si rende necessario effettuare un intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione della strada provinciale in oggetto, in vari tratti compresi tra il km 0+850 e il km 3+050, nel territorio del comune di Castello dell'Acqua, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale;
- i suddetti lavori, disposti dalla scrivente Provincia, sono stati affidati con determinazione n. 1343 del 21/10/2025 alla società Carnazzola Geom. Camillo S.p.A. (P. IVA 00796140143), con sede in via Provinciale n. 183, a Colorina;

VISTA l'istanza della società Carnazzola Geom. Camillo S.p.A., pervenuta in data 23 febbraio 2026 e registrata al protocollo n. 6234, con cui è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza di chiusura totale al traffico, per l'esecuzione dei lavori sopracitati;

VISTA altresì la nota, acquisita al prot. 6283 del 23/02/2026, con la quale il direttore dei lavori ha specificato i tratti interessati dall'intervento e le fasce orarie di chiusura totale;

CONSIDERATO che sono presenti strade alternative per raggiungere le varie località poste a valle e a monte della chiusura;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di chiusura al traffico nell'area interessata;

ATTESO che della programmata chiusura è stato dato preavviso mediante comunicazione ai soggetti interessati, con nota protocollo n. 6398 del 23 febbraio 2026;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il RUP dell'intervento, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale della strada provinciale n. 23 "di Castello dell'Acqua", in vari tratti compresi tra il km 0+850 e il km 3+050, in comune di Castello dell'Acqua, **dal giorno 2 marzo 2026 al giorno 6 marzo 2026**, secondo le seguenti fasce orarie:

dalle ore 8.00 alle ore 12.30
dalle ore 13.30 alle ore 17.30

Durante i periodi di apertura la circolazione sarà ripristinata, previa verifica che il transito medesimo possa avvenire in totale sicurezza, con l'istituzione, laddove necessario, della circolazione a senso unico alternato.

La ditta esecutrice avrà l'obbligo di garantire il passaggio in orario degli autobus adibiti al trasporto scolastico che transiteranno nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì alle ore 15:45 e nelle giornate di mercoledì e venerdì alle ore 16:05.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la chiusura al transito della strada provinciale n. 23 "di Castello dell'Acqua", agli imbocchi della medesima strada ed al km 4+095, in corrispondenza dell'innesto con la strada comunale di Via Nesina, già a decorrere dal giorno precedente la chiusura;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- durante il periodo di chiusura totale al traffico, disporre adeguate transenne presso l'interruzione stradale atte a consentire l'accesso ai soli autorizzati;
- delimitare il cantiere con transennatura fissa idonea a reggere i prevedibili urti;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata;
- durante i periodi di apertura la limitazione del transito ad una corsia avverrà mediante impianto semaforico/movieri da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dal cantiere;
- provvedere all'immediata riapertura della carreggiata/della corsia al termine del periodo di chiusura/limitazione anzidetti, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Carnazzola Geom. Camillo S.p.A. - cell. n. 348 0168256

- la sorveglianza e manutenzione di tutta la segnaletica è a carico della ditta esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La ditta Carnazzola Geom. Camillo S.p.A. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

La Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di sospendere o revocare la presente ordinanza, in tutto o in parte, per sopraggiunti motivi connessi alla circolazione stradale, senza che la società Carnazzola Geom. Camillo S.p.A. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 26/02/2026

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

RUP: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

Tecnico di zona: geom. Michele Agnelli (tel. 0342 531222)